

	ente	sigla	numero	data
	<b>COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA</b> Provincia di Brescia Codice ente 10408	<b>C.C.</b>	<b>5</b>	<b>20.04.2023</b>
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022 - 2025 PER GLI ANNI DAL 2023 AL 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023				

**ORIGINALE**

Trasmessa Sez.Prov. CRC  
con elenco n.  
in data

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

ZANELLI SILVANO	SINDACO	P
DELFINI ANGELO ALESSIO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ZANELLI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	A
ZENI MANUEL	CONSIGLIERE COMUNALE	P
LAZZARI PIERANGELA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
CININI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
FELTER SIMONA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
MUSESTI SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
SANCA ERNESTO	CONSIGLIERE COMUNALE	A
LEALI SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	A
RUBESSA MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
LUCCHINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
OLIOSI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	A

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Luigi Lanfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANELLI SILVANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato al n. 5 dell'ordine del giorno.

## APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022 – 2025 PER GLI ANNI DAL 2023 AL 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

### N. 5 DEL 20.04.2023

Illustra il Sindaco soffermandosi sull'aumento generale dei costi, in particolare per le utenze non domestiche, legato alla spirale inflattiva.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

## DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20.04.2023

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

PRECISATO che un eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore può configurarsi tra le circostanze straordinarie al verificarsi delle quali si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF.

PRECISATO che il Gestore ha analizzato se le tariffe precedentemente approvate siano compatibili rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario verificando l'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani complessivamente svolta dal Gestore separata da qualsiasi altra attività svolta dal medesimo che non rientri nel perimetro regolato dal MTR-2, anche qualora fossero incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

La revisione straordinaria infraperiodo ha lo scopo di mitigare il disequilibrio economico e finanziario che si manifesterebbe per l'esercizio 2023 sul bilancio della Società Gestore qualora la revisione non venisse applicata, contemperando l'obiettivo di garantire la sostenibilità di medio lungo periodo con la necessità di limitare l'impatto sulle tariffe praticate ai cittadini, attraverso un percorso di graduale recupero dei costi sostenuti dalla Società che dispiegherà i propri effetti anche sul biennio 2024-2025.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VERIFICATA la determinazione n. 62 del 04.04.2022 con cui è stato affidato alla Ditta CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali con sede in Via Berzantina 30/10, 40030 Castel di Casio Bologna Codice Fiscale 02460390376 Partita Iva 00579851205 il servizio di assistenza, supporto e consulenza specialistica per la validazione del PEF Tari 2022/2025, in assenza di Egato;

## DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20.04.2023

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a quanto di seguito rappresentato:

	2022	2023	2024	2025
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	401543	442559	443600	451194
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	176501	167855	200996	228979
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum Ta - \sum Tmax</math>)</b>	<b>578043</b>	<b>610414</b>	<b>644597</b>	<b>680173</b>

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato CO.SE.A, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 610414 *così ripartiti*:

	2023
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	442559
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	167855
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum Ta - \sum Tmax</math>)</b>	<b>610414</b>

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:  
65 % a carico delle utenze domestiche;  
35 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022 utenze domestiche e utenze non domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20.04.2023**

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
VISTO il D.lgs n. 267/2000;  
VISTO il D.lgs n. 118/2011  
VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti di cui;

Favorevoli n. 7 Consiglieri Comunali;  
Astenuiti n. 2 Consiglieri Comunali di minoranza (Antonioli e Lucchini);

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE la revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario 2022/2025, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come validato dall'ente di governo denominato CO.SE.A., quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- 2) DI APPROVARE le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 3) DI QUANTIFICARE in € 610.414 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario deliberato;
- 4) DI STABILIRE, per l'anno 2023, le rate di riscossione del tributo con le seguenti scadenze:
  - 1<sup>a</sup> rata: 30 settembre 2023;
  - 2<sup>a</sup> rata: 2 dicembre 2023.
- 5) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 6) DI AUTORIZZARE l'eventuale successiva applicazione di riduzioni e/o agevolazioni a favore dei contribuenti utenze domestiche e/o non domestiche, finanziabili con fondi propri dell'Ente e/o trasferimenti;
- 7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti di cui;

Favorevoli n. 7 Consiglieri Comunali;  
Astenuiti n. 2 Consiglieri Comunali di minoranza (Antonioli e Lucchini);

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Lanfredi

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva

Li 06.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Lanfredi

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N.                    REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22.05.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li 22.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Lanfredi

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*